

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - STELLA GIOVANNI

Seduta del 06/02/2020

FATTO

Con il ricorso, la parte ricorrente ha esposto quanto segue:

- in data 29/02/2016 ha stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio con decorrenza dal 30/04/2016, estinto anticipatamente dopo il pagamento della 21^a rata sulle 96 complessive;
- in data 14/05/2019 è stato presentato reclamo all'intermediario;
- in base a un criterio proporzionale, il cliente avrebbe diritto alla restituzione della somma ulteriore specificata in domanda.

In particolare, il ricorrente ha chiesto il rimborso degli oneri non goduti netti pari a € 2.230,77 al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto; la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00 o il diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa; la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura e il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Con le controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- è subentrato all'intermediario con il quale era stato contratto originariamente il finanziamento a seguito di incorporazione;
- si avvale, nell'ambito della propria attività di concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazione di pagamento, di una rete di intermediari del credito, di intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico e di banche con i quali è convenzionato e intrattiene i rapporti;
- nel caso del ricorrente è stato concesso un finanziamento per complessivi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

€ 25.440,00 (c.d. montante lordo) da rimborsare in 96 rate mensili di € 265,00 ciascuna, con decorrenza dal 30/04/2016 al 31/03/2024. L'importo totale del credito (c.d. saldo al richiedente) erogato ammontava a € 15.000,98;

- alla maturazione della 21^a quota, il finanziamento è stato estinto anticipatamente come da conteggio estintivo del 25/07/2018 che si produce. Nel detto conteggio sono stati riconosciuti in favore del cliente, oltre che l'abbuono degli interessi non maturati per le 75 rate residue, pari a € 2.937,69, anche il rimborso di € 2.268,03 a titolo di commissioni di gestione.

Per quanto riguarda le richieste del cliente ha rilevato, in particolare, che:

- viene richiesto in modo indistinto il rimborso di tutti gli oneri a prescindere dalla loro natura e dal tipo di attività remunerata, comprese anche le spese di istruttoria;
- non vengono esposti i motivi per i quali i criteri utilizzati per il conteggio estintivo sarebbero illegittimi. Viene, pertanto, domandato al collegio di effettuare un'attività di tipo consulenziale;
- il contratto distingue espressamente le voci di costo, indica la loro natura e, per quanto riguarda i c.d. costi *recurring* (o quote degli stessi), reca la descrizione delle prestazioni continuative correlate e indica i criteri di rimborso in caso di estinzione;
- le commissioni *recurring* sono state correttamente rimborsate sulla base dei legittimi criteri convenuti e riportati in contratto; mentre i costi *up front* non devono essere rimborsati;
- la richiesta di liquidazione delle spese legali è infondata, alla luce della decisione del Coll. Coordinamento n. 3498/2012.

Con le conclusioni l'intermediario ha chiesto di respingere il ricorso perché totalmente infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

È in atti il conteggio estintivo del 25/07/2018, dal quale risulta un rimborso di "commissioni di gestione" per € 2.268,03.

Si rileva che il finanziamento è stato estinto attingendo a somme corrisposte a titolo di TFR. Quest'aspetto, tuttavia, non è stato oggetto di argomentazione negli atti delle parti.

Tra gli allegati al ricorso è presente atto di quietanza e surroga rilasciato dall'intermediario a favore di una società assicuratrice. Tuttavia, anche su questo aspetto le parti non si sono soffermate nei loro atti. Sulla base della documentazione agli atti non risulta da chi sia stato corrisposto il saldo residuo di € 601,24 indicato nel conto estintivo finale.

Il contratto prevede i seguenti costi secondari del credito:

- C) commissioni di attivazione € 1.095,80
- D) commissioni di gestione € 2.966,73
- E) spese istrutt./notifica € 555,00
- F) comm. rete esterna € 1.140,94.

Risultano timbro e firma di un agente in attività finanziaria.

L'intermediario resistente ha altresì prodotto evidenza dei pagamenti eseguiti a titolo di provvigione dell'agente allegando la relativa fattura emessa dalla società e documentazione sulla contabilità interna (cfr. all. 6 controdeduzioni).

Il contratto, per il caso di estinzione anticipata, prevede il rimborso dei suddetti costi secondo le seguenti modalità:

"D Commissioni di gestione € 2.966,73 pro rata temporis - in proporzione al tempo residuo fra richiesta di estinzione e scadenza prevista del contratto, dividendo l'importo iniziale per il numero di rate del finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue - dedotte spese fisse assicurative € 50".



Gli altri costi, in base al prospetto riportato nel contratto, non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Nell'art. 5 del contratto sono descritte le commissioni controverse. L'art. 8 delle condizioni generali di contratto regola specificamente i rimborsi in caso di estinzione anticipata del prestito.

L'intermediario ha precisato di avere rimborsato, con il conteggio estintivo, le commissioni di gestione nella misura di € 2.268,03 (somma arrotondata per eccesso in favore del cliente), dedotte spese fisse assicurative per € 50,00.

Nella sua domanda il cliente ha chiesto il rimborso degli oneri sostenuti a titolo di: *"commissioni accessorie, commissioni finanziari, spese contrattuali e di istruttoria, spese non codificate"*.

Guardando al dato nominale, non vi è una precisa corrispondenza con il testo contrattuale dove si prevedono:

- *Commissioni di attivazione (C)*
- *Commissioni di gestione (D)*
- *Spese di istruttoria e notifica (E)*
- *Commissioni rete esterna (F)*
- *Costi di incasso rate (G)*.

Considerando gli importi indicati, tuttavia, la domanda può essere ricostruita nel senso che vengono richieste le commissioni/spese indicate alle lettere C – D – E – F.

Per quanto riguarda la natura dei costi richiesti, secondo l'orientamento condiviso dei collegi, le *"Commissioni di attivazione"* (C), sono qualificate come *up front* (*"a copertura dell'attività preliminari e di perfezionamento del prestito"*). Le *"Commissioni di gestione"* (D, comprensive degli oneri assicurativi) sono qualificate come *recurring* (*"per l'attività di gestione del prestito lungo la sua durata"*-cfr. anche prospetto riportato nel contratto); sul punto, l'intermediario stesso ha applicato il criterio di restituzione del *pro rata temporis* (seppure decurtando una spesa assicurativa fissa di € 50). Le *"Commissioni rete esterna"* (F) vengono qualificate come costi *up front* (*"per l'attività e assistenza prestata sino all'erogazione del prestito"*).

Con riferimento agli oneri assicurativi, dal contratto risulta che questi sono inclusi all'interno delle *"commissioni di gestione"*, voce già compresa nella somma richiesta a titolo di rimborso nel ricorso.

Si fa presente che nel prospetto SECCI, laddove sono precisate le modalità di rimborso delle spese di gestione in caso di estinzione anticipata del finanziamento, risulta la decurtazione - dall'importo delle commissioni di gestione a cui è applicato il *pro rata temporis* - di *"spese fisse assicurative"* per € 50,00. Tale criterio contrattuale deve ritenersi legittimo (cfr. Coll. Milano, n. 7735/2019 *"[...] Dal prospetto SECCI, infatti, con riferimento alle modalità di rimborso delle spese di gestione in caso di estinzione anticipata del finanziamento, emerge che l'intermediario poteva decurtare, dall'importo delle commissioni di gestione a cui applicare il pro rata temporis, "spese fisse assicurative" per € 50,00..."*).

Non risultano rimborsi successivi all'estinzione del contratto.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 20.775,45	Tasso di interesse annuale	5,20%
Durata del prestito in anni	8	Importo rata	265,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	78,13%
Data di inizio del prestito	30/04/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	62,98%

rate pagate	21	rate residue	75	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione C				1.095,80	Upfront	62,98%	690,10		690,10
Commissioni di gestione D - al netto di € 50,00**				2.966,73	Recurring	78,13%	2.267,76	2.268,03	-0,27
Spese di istruttoria/notifica E				555,00	Upfront	62,98%	349,52		349,52
Commissioni rete esterna F				1.140,94	Upfront	62,98%	718,53		718,53
Totale				5.758,47					1.757,89

Con la domanda, il cliente ha chiesto la restituzione di una somma totale pari ad € 2.230,77. La differenza rispetto al conteggio sopra riportato è data dal fatto che il cliente ha applicato al rimborso di tutte le commissioni il criterio del *pro rata temporis*.

Il ricorrente ha chiesto, infine, la rifusione delle spese di assistenza tecnica quantificate in € 200,00 e il pagamento degli interessi legali.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13), come richiesto dal ricorrente; non, invece, la rifusione delle spese di assistenza tecnica, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.757,89, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA